

1/2021



TRIBUNALE FALLIMENTARE
DI TORRE ANNUNZIATA

*

DECRETO

DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL
DEBITO

- artt. 182 *bis* legge fallimentare -

*

Il Tribunale Fallimentare di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei Magistrati:

Dott. Francesco Abete	Presidente
Dott. Amleto Pisapia	Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Vitulano	Giudice

- letto il ricorso, con incluso piano di ristrutturazione del debito, depositato in data 22 ottobre 2021, per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 *bis* legge fallimentare proposto dalla società SS Juve Stabia srl, in persona del proprio legale rappr. *pro tempore*, con sede in Castellammare di Stabia (CF e partita IVA 00291950632), avente ad oggetto sociale l'esercizio di attività sportiva, in ragione dello stato di crisi per la forte esposizione debitoria (debiti pari complessivamente a € 9.013.358,08) maturata principalmente verso l'erario (Agenzia delle Entrate, titolare di crediti per un valore nominale di € 6.051.577,97, pari al 67,14% dell'ammontare complessivo dei debiti sociali) laddove il restante ceto creditorio è, principalmente, costituito da lavoratori dipendenti, INPS/INAIL ed istituti di credito (per complessivi ulteriori ca € 3mln)



- letto il piano di ristrutturazione (sottoscritto anche dai terzi - assuntori) che prevede il soddisfacimento del debito erariale mediante (esclusivamente) l'apporto di risorse finanziarie (€ 500mila) fornite da Andrea e Giuseppe Langella, socio unici delle società partecipanti al capitale sociale di SS Juve Stabia srl, ed il pagamento (ad opera dei medesimi assuntori) dei restanti creditori non aderenti nel termine di legge ex art. 182 *bis* legge fallimentare (120 giorni dalla omologazione, se scaduti, o dalla loro scadenza naturale qualora non ancora scaduti, con estinzione di ogni passività entro il termine ultimo riferito agli anni 2027/2028) con alcuni dei quali è intervenuto anche un piano rateale di rientro del debito posticipando le scadenze rispetto ai termini originari di adempimento (posticipazione differita, appunto, fino agli anni 2027/2028)

- letta la proposta di transazione fiscale ex art. 182 *ter* legge fallimentare che la società proponente, in data 23 ottobre 2021, ha avanzato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con falcidia delle imposte, sanzioni ed interessi mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte dei soci Andrea e Giuseppe Langella, pari a € 500mila, destinati esclusivamente al soddisfacimento del predetto credito erariale con adempimento entro il termine di 30 giugno dall'omologazione della proposta, cui non ha fatto seguito l'adesione del creditore erariale (cfr nota del 22 gennaio 2022) motivato con la mancanza di un piano di risanamento aziendale e conseguente ripristino della continuità aziendale, con il mancato rispetto di accordi transattivi precedentemente intercorsi (circostanza vera in ragione della sopravvalutata propria capacità finanziaria della società proponente) ed il sacrificio eccessivo che la proposta di accordo imporrebbe alla situazione debitoria erariale (falcidiata, rispetto al valore nominale del credito, pari a € 6,5mln, nella misura pari al 90%)

- letta la relazione del dott. Palmese, professionista – attestatore ex art. 182 *ter* legge fallimentare, che ha attestato, oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (con particolare riferimento alla idoneità, sotto un profilo di ragionevolezza secondo un giudizio prognostico, di questo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti all'accordo nei termini di legge) altresì *i*) la adeguata capacità patrimoniale dei terzi assuntori (Andrea e Giuseppe Langella) di soddisfare il credito



erariale, pari a € 500mila, oltre ai creditori non aderenti (€ 3mln) avendo accertato il possesso di beni immobili quanto di partecipazioni societarie dai rilevanti flussi finanziari (in quelle detenute integralmente) in termini di valore della produzione/utili maturati (cfr scheda patrimoniale a pagg.21/26 della relazione di attestazione) nonché *ii*) dall'alternativa liquidatoria del patrimonio aziendale (*i.e.* liquidazione giudiziale) si ipotizzerebbe un ricavo dalla dismissione di beni (esclusivamente mobili) e/o diritti della società proponente (in base a presumibili valori di mercato) per un risultato complessivo pari a € 1.368.652,95 che costituisce il dato prudenziale di stima del valore (a prezzi di mercato) dei predetti *assets* aziendali una volta dedotti i costi della procedura concorsuale e tale importo costituisce la somma tra € 89.164,03 (valore delle immobilizzazioni materiali - mobili, arredi ed attrezzature varie - ed immateriali - il marchio -), € 1.197.947,97 (presumibile valore di realizzo dei crediti) e € 80mila (liquidità di cassa) di guisa che essa risulterebbe pregiudizievole per il credito erariale (cui verrebbe destinato € 500mila in caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione) stante le ipotesi e/o prospettive di realizzazione stimate nulle (o in misura molto marginale) in ragione della collocazione del privilegio generale mobiliare che assiste il credito erariale ex art. 2752 cc cedevole, in base al cd degli artt. 2777 cc e 2778 cc, rispetto all'analogo privilegio che assiste tanto il credito per contributi previdenziali ed assistenziali ex art. 2753 cc (INPS e INAIL, iscritti per ca € 1,1mln) quanto l'analogo privilegio che assiste il credito per retribuzione dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 *bis* cc (€ 218mila)

- considerata la situazione patrimoniale della società ricorrente alla data del 30 giugno 2021 (cfr relazione aggiornata), con attivi di stato patrimoniale stimati ed iscritti per ca € 2,1mln tra *i*) immobilizzazioni, materiali ed immateriali, per € 520mila, con la precisazione che le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalla capitalizzazione dei costi del vivaio, da miglorie, dall'avviamento ed altri costi aventi carattere pluriennali oltre che dai segni distintivi suscettibili di assurgere a valore economico solo in presenza di continuità aziendale, fatta eccezione per il valore del marchio stimato, come anticipato, in € 60mila e le miglorie sui beni di terzi che, viceversa,



rappresentano gli unici *assets* suscettibile di liquidazione ii) crediti verso terzi, tra cui fornitori/banche ed erario, per € 1,5mln, come rettificati nonché, infine, iii) disponibilità liquide per ulteriori € 80mila)

-considerato il rilievo decisivo del voto dell’Agenzia delle Entrate(titolare di crediti dal valore nominale pari a 67% dell’ammontare complessivo) al fine del raggiungimento della maggioranza necessaria l’approvazione della proposta di accordo di ristrutturazione del debito (pari, come noto, al 60% del valore nominale dei crediti), nella fattispecie negato per quanto sopra illustrato

- letto l’art. 182 *bis* legge fallimentare in parte qua dispone che *“Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*

-letto il decreto di fissazione dell’udienza di omologazione in cui si prendeva atto della completezza documentale ed informativa della proposta

All’udienza del 16 aprile 2022, il Collegio si riservava per la decisione.

L’accordo di ristrutturazione del debito può esser omologato.

Circa l’oggetto del sindacato deferito al Collegio, in fase di giudizio di omologazione, esso si sostanzia, innanzitutto, nella verifica della sussistenza delle condizioni formali per l’ottenimento del beneficio quali l’avvenuto deposito del ricorso, la competenza del giudice adito, la qualità di imprenditore commerciale, il deposito della relazione dell’esperto nonché della documentazione di cui all’art. 16 legge fallimentare, il raggiungimento delle adesioni dei creditori (sinteticamente, sul punto, Trib. Savona 29 maggio 2015) potendo, altresì, l’autorità giudiziaria valutare, tramite all’occorrenza



una consulenza tecnica di ufficio, l' idoneità del piano a realizzare i risultati che si propone e assicurare il tempestivo pagamento dei creditori estranei all' accordo in base ad un giudizio prognostico *ex ante* di fattibilità dell' accordo, procedendo alla verifica delle concrete probabilità di un esito positivo mediante l' analisi delle effettive prospettive di attuabilità dell' accordo con la realizzazione di entrate idonee a consentire il pagamento dei creditori estranei alle tempistica indicata nella norma, considerando che il successivo inadempimento dell' accordo del debitore fisserebbe, per mezzo dell' esenzione dall' azione revocatoria, una situazione non più rimediabile a svantaggio per i creditori estranei (*ex plurimis*, Trib. Modena 19 novembre 2014, Trib. Rimini 20 marzo 2009, Trib. Ancona 12 novembre 2008, Trib. Milano 23 gennaio 2007 secondo cui *“Nella fase dell' omologazione dell' accordo di ristrutturazione dei debiti, il controllo del tribunale non può limitarsi alla semplice verifica dell' avvenuta approvazione del piano secondo la maggioranza richiesta dalla legge, della regolarità del ricorso e della documentazione allegata, della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e del rispetto delle regole processuali, ma deve estendersi anche al merito del ricorso, con particolare riferimento alla concreta attuabilità del piano”*). In quest' ottica di cd *“fattibilità economica”* dell' accordo, il Collegio procede, altresì, ad un sindacato anche sull' analiticità della relazione dell' esperto indipendente e della sua adeguatezza e coerenza logica dell' *iter* argomentativo seguito dall' attestatore, cui spetta di accertare la fattibilità economica del piano, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di un proprio giudizio di merito sulle condizioni coerentemente attestate e sulle previsioni ragionevolmente effettuate dall' esperto, limitandosi il Collegio a valutare che il giudizio del professionista sulla fattibilità dell' accordo sia completo, analitico, coerente e non contraddittorio (Trib. Udine 15 ottobre 2015, Trib. Avellino 12 novembre 2014, Trib. Bergamo 19 dicembre 2013). Qualora sia, poi, proposta opposizione ad opera di chiunque vi abbia interesse (ivi compreso il creditore già aderente all' accordo cui, in verità, andrebbe negata qualsiasi legittimazione alla proposizione dell' opposizione non avendo un interesse concreto ed attuale a contrastare l' accordo se non nel circoscritto caso di emersione di nuovi elementi



passività che mettano in dubbio l'attuabilità dell'accordo), la natura del controllo del Collegio non è limitata al controllo di mera legittimità e di attuabilità e la fattibilità del piano sotto il profilo della logicità del piano e della coerenza e persuasività della relazione del professionista attestatore, bensì esteso, allargando in tal modo, il "*thema decidendum*" del giudizio, agli specifici aspetti di fattibilità del piano nei limiti delle contestazioni mosse dagli oppositori e, in tale prospettiva, l'interesse che muova l'opponente deve essere identificato nell'interesse concreto a non subire un pregiudizio dall'accordo ovvero a non subire gli effetti dell'accordo o contestando l'attuabilità del medesimo qualora le previsioni del piano non dovessero risultare adeguate a consentire la soddisfazione dei propri crediti eventualmente a seguito di modificazioni sopravvenute depauperative del patrimonio del debitore (nuove passività) tali da impedire il conseguimento degli obiettivi prefissati mettendo in dubbio l'idoneità dell'accordo medesimo o che fanno scendere la soglia percentuale di adesione al di sotto del minimo di legge (App. Napoli 1 dicembre 2014, Trib. Bologna 17 novembre 2011), occorrendo anche che l'opponente stesso dia prova del pregiudizio concreto ed attuale che può derivare dall'accordo omologando (App. Napoli 16 febbraio 2017) – diversamente verrebbe meno proprio l'interesse ad agire ex art. 100 cpc - salva la possibilità di esperire altrove i consueti rimedi civilistici.

Ciò posto, alla stregua di quanto illustrato, acclarata la competenza per territorio del Tribunale adito in ragione della sede legale della società proponente, sussistono i presupposti e le condizioni per accedere alla procedura sia soggettivi, svolgendo SS Juve Stabia srl chiaramente attività di impresa che oggettivi, stante i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 legge fallimentare (attivi di stato patrimoniale e debiti ben superiore alla soglia di legge) nonché lo stato di crisi costituita da una situazione di forte indebitamento erariale per cui più volte la società proponente ha esperito tentativi (infruttuosi, stante anche la sopra valutazione della propria capacità finanziaria) di definizione agevolata di essa. Al piano è stata allegata la documentazione indicata dall'art. 161 legge fallimentare (elenco dei creditori, dati contabili di bilancio nei



periodi rilevanti nonché la relazione del professionista - attestatore) consentendo di attestarne la regolarità formale dello stesso.

Sotto un profilo più spiccatamente sostanziale, gli accordi di ristrutturazione del debito (della cui natura giuridica, se meramente privatistica o pubblicistica si è a lungo discusso) si articolano in una duplice fase dapprima stragiudiziale, con il raggiungimento dell'accordo con i creditori, e poi giudiziale, con il giudizio di omologazione. Efficacemente definiti come "concordato preventivi stragiudiziali", detti accordi di ristrutturazione del debito costituiscono la massima espressione dell'autonomia provata nell'ambito di una procedura concorsuale tanto da essere vincolanti per i soli creditori aderenti (quindi, l'efficacia per i soggetti che vi prendono parte, in conformità ai principi civilistici ex art. 1372 cc, a differenza del concordato preventivo ove vige la regola della maggioranza) laddove improduttivi di effetti per gli altri estranei o dissenzienti, cui va garantito il soddisfacimento delle loro pretese nei tempi stringenti previsti per legge. Essi si inseriscono nell'ambito di un procedimento giudiziario caratterizzato dalla estrema snellezza, mancando anche di una organizzazione e regole di voto dei creditori, le cui modalità di acquisizione della maggioranza dei consensi sono completamente rimesse all'autonomia delle parti con cui negoziare liberamente, nonché gli organi della procedura. Circa il contenuto dell'accordo di ristrutturazione (rimesso, come detto, integralmente alla autonomia negoziale delle parti), nel caso in esame, questo si presenta in maniera strutturalmente semplice con l'unico impegno di soddisfacimento del credito di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare (ca € 6mln) attraverso una notevole falciatura del valore nominale di questo (€ 500mila), a mezzo del pagamento offerto dai terzi assuntori nelle persone di Andrea e Giuseppe Langella, benché in tempi molto rapidi (30 giorni dall'omologazione dell'accordo) con il reperimento di risorse derivante unicamente dall'apporto finanziario di risorse proprie dei predetti assuntori negozialmente vincolati (avendo sottoscritto il ricorso con i relativi impegni finanziari) nei confronti dei creditori erariali ma anche nei confronti dei restanti creditori non aderenti nel



termine di legge (il piano indica, in dettaglio, anche le modalità di pagamento dei creditori estranei all'accordo nel termine di 120 giorni decorrenti dall'omologazione dell'accordo o dalla diversa data di dilazione di volta in volta pattuita con talune categorie di creditori). Nessun rilievo, poi, alla cd "fattibilità economica" del piano di ristrutturazione avendo, in particolare, il professionista – attestatore illustrato (prendendo atto delle relative dichiarazioni) la capacità patrimoniale (possesso di beni immobili) nonché finanziario/reddituale (flussi di cassa derivanti dalla partecipazioni in società - in taluni casi totalitaria - produttive di utili per centinaia di migliaia di euro) in capo ai predetti terzi assuntori (Andrea e Giuseppe Langella) cui si deve, sostanzialmente, l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il ceto creditorio della società proponente e tale capacità (in termini produzione di entrate) deve ritenersi adeguata, sotto un profilo prognostico da eseguirsi *ex ante*, alla gravosità degli impegni assunti (stimati in € 3,5mln) consentendo il pagamento dei creditori nella tempistica indicata nel piano nonché dall'art. 182 *bis* legge fallimentare, per cui non vi sono elementi per addivenire ad un giudizio di manifesta infondatezza dell'accordo complessivo.

Sotto, poi, il profilo delle modalità del raggiungimento del *quorum* costitutivo dal consenso della maggioranza qualificata dei creditori, va preliminarmente osservato come il passivo complessivo, sulla cui base va calcolata la percentuale del 60%, corrisponde al totale dei debiti dell'impresa, comprendendosi i creditori chirografari e privilegiati nonché dissenzienti ed estranei (Trib. Ancona 12 novembre 2008, Trib. Udine 2 settembre 2007 e Trib. Milano 23 gennaio 2007). L'acquisizione della percentuale di consensi, condizione dell'omologazione e non requisito per il perfezionamento dell'accordo, normalmente avviene anteriormente al deposito del ricorso (ritiene che le adesioni non possono essere raggiunte successivamente a questo momento Trib. Modena 19 novembre 2014 laddove anche fino all'omologazione secondo Trib. Milano 24 gennaio 2008 e Trib. Piacenza 2 marzo 2011) e, a differenza di quanto possa avvenire nel concordato preventivo, il raggiungimento della



percentuale minima va calcolata sul totale dei crediti (essendo ben possibile che tale quota sia raggiunta, come nel caso in esame, per effetto dell'adesione di un solo creditore cfr Trib. Ancona 12 novembre 2008, come nel caso oggetto del presente scrutinio) indipendentemente dalla natura degli stessi sul passivo complessivo del debitore senza alcun riguardo alle cause legittime di prelazione né discriminando tra creditori chirografari e privilegiati (Trib. Reggio Calabria 24 gennaio 2013, Trib. Udine 21 settembre 2007, Trib. Roma 7 luglio 2005). Circa le modalità di formazione del consenso, esse sono demandate integralmente all'autonomia privata. Su tale ultimo aspetto, va osservato come l'accordo di ristrutturazione, strutturalmente, data la grande libertà di forma, può presentarsi, alternativamente alla conclusione di un contratto unico con i creditori con comunione di scopo, anche come un "fascio" ovvero una serie di atti negoziali autonomi bilaterali avente ad oggetto una pluralità di singole pattuizioni stipulate con i singoli creditori in via autonoma e separata, anche in tempi diversi, con una propria causa, per cui ogni accordo si perfezionerà con l'incontro delle volontà delle due sole parti indipendentemente dalle altre (integrando un vero e proprio procedimento a formazione progressiva). Questa è la tecnica procedurale seguita dal ricorrente, ove, come si vedrà, si è limitato a chiedere (ma infruttuosamente) l'adesione dell'Agenzia delle Entrate determinante, stante la percentuale del credito (67%) rispetto alla massa passiva. Nonostante la sommatoria di singoli accordi, tuttavia, essi vanno ricondotti ad unità essendo destinati, poi, a confluire in un unico documento ai fini del deposito del ricorso in Tribunale con cui si chiede l'omologazione dell'accordo nel suo complesso, per cui l'accordo assumerebbe una portata unificatrice rispetto ai singoli contratti (così Trib. Bari 21 novembre 2005 ed analogamente Trib. Rimini 20 marzo 2009 che individua la struttura dell'accordo in una pluralità indistinta di intese destinate a convergere in un unico piano), senza che all'uopo occorra una adunanza dei creditori configurandosi l'accordo di ristrutturazione come una fattispecie a formazione progressiva pari alla semplice sommatoria di vari contratti di transazione eziologicamente collegati. Controverso è se la sottoscrizione delle singole adesioni debba essere autenticata dal notaio – autentica di cui solo gli accordi transattivi con



lavoratori sembrano essere muniti -: onere che sarebbe da escludersi alla luce della natura privatistica e stragiudiziale dell'accordo, per il quale la legge non impone l'onere della forma scritta autentica o dell'atto pubblico, nonché dell'intento semplificatorio della procedura (in termini, Trib. Ancona 20 marzo 2014 e Trib. Reggio Calabria 24 gennaio 2012; *contra*, nel senso di ritenere necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni dei creditori aderenti trib. Rimini 23 settembre 2013, Trib. Bari 21 novembre 2005, Trib. Roma 30 luglio 2005 nonché Trib. Udine 22 giugno 2007 che non ritiene sufficiente il deposito di copie e 21 settembre 2007 che ritiene necessaria l'autentica notarile in mancanza della quale non può ritenersi raggiunto il quorum del 60%). Nel caso in esame, come detto, l'accordo di ristrutturazione del debito è stato proposto sotto forma di accordo transattivo ex art. 182 *ter* legge fallimentare) unicamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate titolare (come più volte riferito) di credito per un valore nominale assolutamente preponderante (€ 6mln, pari al 67% dell'intera massa debitoria, stimata in ca € 9mln) con la quale, per le ragioni illustrate in premessa, non è stato raggiunto l'accordo per effetto del voto negativo del creditore erariale (l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di non aderire all'accordo senza, tuttavia, contestare nel merito della fattibilità del medesimo ma dolendosi della bassa percentuale di soddisfacimento del credito, falciato nella misura del 90%). E' evidente che l'adesione dell'Agenzia delle Entrate risulta determinante al raggiungimento della maggioranza di legge richiesta per l'approvazione della proposta. Sul punto SS Juve Stabia srl, al fine di superare il carattere ostativo all'omologazione del diniego opposto dal creditore erariale, invoca l'art. 182 *bis* legge fallimentare *in parte qua*, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto – legge 125/2020 convertito in legge 159/2020, consente di omologare ugualmente l'accordo in caso di “mancata adesione” da parte dell'amministrazione finanziaria (decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale dei creditori consenzienti) purché la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie appaia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (cd “*cram down*” fiscale e previdenziale). Alla luce della *ratio* del



novellato comma 4 dell'art. 182 *bis* legge fallimentare, la funzione dell'omologazione "forzosa" da parte del Tribunale di un accordo di ristrutturazione del debito è quella di perseguire il preminente interesse concorsuale attraverso il superamento delle resistenze degli uffici dell'amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) alla proposta transattiva avanzata dal debitore, qualora risultino immotivate e l'assenso da parte di tali enti risulti decisivo al fine del raggiungimento della prescritta maggioranza di almeno il 60% dei crediti. Tali resistenze, consistenti sia nella mancata espressione del voto, sia nella manifestazione di un voto contrario (circostanze da considerarsi entrambe ricomprese nell'espressione "mancanza di adesione" cui detto articolo fa riferimento), si dimostrano infatti ingiustificate ed in contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost. laddove ci si trovi in presenza di un'attestata convenienza di quella procedura rispetto al fallimento; circostanza questa che costituisce un ulteriore presupposto perché l'esercizio di un tale potere-dovere da parte dell'organo giudicante possa trovare fondamento (motivazione ben riassunta da Trib. Palermo 16 settembre 2021), Circa l'ambito di applicazione della norma laddove testualmente prevede l'omologazione forzosa in caso di "mancata adesione" dell'amministrazione finanziaria dell'art. 182 *bis* legge fallimentare, va ripudiata l'interpretazione restrittiva non potendosi condividere l'indirizzo secondo cui detta norma attribuisce al giudice il potere-dovere di omologare "forzosamente" l'accordo solo quando non vi sia alcuna espressione di voto o di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o degli enti previdenziali (INPS e INAIL) dovendosi, viceversa, privilegiare la diversa ed estensiva interpretazione che attribuisce detto potere/dovere anche a seguito del voto negativo o del rigetto dell'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assistenziali militando, in tal senso, la *ratio* della novella (cui è affidato il compito, come anticipato, di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi), la necessità di coordinare sistematicamente le norme di cui trattasi con la disciplina della crisi da sovraindebitamento, l'identità degli effetti ai fini del calcolo delle maggioranze



(che, nel concordato preventivo, hanno il voto contrario e la mancata espressione di voto), la necessità di consentire un sindacato dell'eventuale diniego dell'amministrazione finanziaria sulla proposta di transazione (sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al Tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali ed assistenziali) nonché, infine, l'argomento letterale, poiché l'espressione "mancanza di adesione" può essere intesa non solo come assenza di risposta ma anche come mancanza di adesione che deriva da una risposta negativa. Infine, un contributo al superamento della *querelle* concernente il "cram – down" fiscale e previdenziale in senso favorevole alla tesi estensiva è stato recentemente fornito dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 il quale, con riguardo al concordato preventivo, ha adeguato il disposto dell'art. 180, comma 4, della legge fallimentare a quello dell'art. 63, comma 2, del Codice della crisi, modificando l'espressione "in mancanza di voto" in quella di "mancanza di adesione". L'indicazione è chiara, come si desume anche dalla relazione accompagnatoria del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, secondo cui "la norma è inserita a completamento delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159" e, poiché per "mancanza di adesione" deve intendersi nel concordato preventivo anche la mancanza di adesione dovuta all'espressione di un voto negativo, il Tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche a seguito del rigetto della relativa proposta manifestato attraverso il voto contrario (o negativo), come avvenuto nel caso in esame. La precisazione è utile anche con riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché conferma, indirettamente, che la medesima regola trova applicazione, a maggior ragione, in tale contesto, relativamente al quale la lettera dell'art. 182 *bis* legge fallimentare già prevedeva l'espressione "mancanza di adesione", con ampiezza sufficiente per ricomprendervi il diniego (argomentazioni ben illustrate da Trib. Palermo 16 settembre 2021 *cit.*). Del resto, dalla complessiva normativa vigente in tema di crisi delle società, si ricava l'intento del Legislatore di attribuire prevalenza



all'interesse concorsuale, che rappresenta la ragione fondativa delle procedure concorsuali, sempre più finalizzate alla conservazione dei valori aziendali, su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti, di guisa che, nella prospettiva di equilibrare i due interessi, la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria è bilanciata dal potere di riformare il rigetto della proposta transattiva assegnato al giudice ordinario (cfr Cass., sez. un., 25 marzo 2021 n. 8504). Ciò acclarato, ed esaminando il contenuto del piano, esso prevede l'attribuzione di € 500mila in luogo del soddisfacimento del credito erariale pari complessivamente a ca € 6mln per cui l'Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego motivato come in premessa (sintetizzabile nella scarsa affidabilità precedentemente manifestata dalla società proponente inadempiente ad analoghi accordi di ristrutturazione del debito erariale, la falciatura intollerabile del 90% nonché l'assenza di alcun piano industriale per il rilancio della società). Affinché il Collegio possa intervenire, nonostante la mancata adesione dei creditori cd. pubblici, sono due i presupposti ovvero che il consenso del creditore erariale sia decisivo ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti (percentuale minima richiesta dalla legge affinché l'accordo di ristrutturazione possa essere omologato) – circostanza già più volte acclarata - e che la proposta rivolta a questi sia più conveniente, per i suoi destinatari, rispetto all'alternativa liquidatoria, convenienza che deve risultare anche dalla relazione dell'attestatore. Dalla relazione del professionista – attestatore, che appare completa, analitica, coerente e non intrinsecamente contraddittoria, emerge un attivo di stato patrimoniale, suscettibile di tradursi in massa attiva distribuibile nell'ambito dell'attività liquidatoria, stimato in ca € 1,3mln, costituito da *i*) immobilizzazioni (materiali - arredi ed attrezzature varie -, di modesto valore economico, ed immateriali *i.e.* il solo segno distintivo del marchio stimato in € 60mila), atteso che la restante parte delle immobilizzazioni immateriali sono suscettibili di valore economico solo in un'ottica di continuità aziendale *ii*) crediti verso terzi come rettificati (in base al valore di realizzo presumibile) pari a ca € 1,1 ed infine *iii*) disponibilità liquide di cassa (€ 80mila) sui cui grava il privilegio generale



mobiliare che assiste non solo il credito erariale ex art. 2752/2772 cc (per tasse e imposte, anche indirette) ma, altresì, il credito per contribuiti degli enti previdenziale ed assistenziali ex art. 2753 cc (INPS e INAIL, iscritti per ca € 1,1mln) oltre che il credito per retribuzioni dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 *bis* cc (€ 218mila) prevalenti, queste ultime due categorie di crediti, sui primi nell'ambito dell'ordine dei privilegi generali sui beni mobile regolamentati dall'art. 2777/2778 cc, andandosi a soddisfarsi in via prioritaria sulla massa attività, potenzialmente realizzabile in fase di liquidazione giudiziale (fallimento) destinata solo per la parte residua all'amministrazione finanziaria cui la proposta di ristrutturazione, pertanto, devolverebbe un importo evidentemente maggiore (rispetto al valore liquidatorio degli *assets*) sia in termini quantitativi che in termini di tempi di attesa per il conseguimento del risultato economico per cui gli assuntori si sono impegnati nel termine di 30 giorni dall'omologazione, dovendosi il giudizio di maggior convenienza non doversi aridamente circoscrivere al mero confronto dei dati numerico/contabili ma estendersi, altresì, ai tempi di realizzazione della propria pretesa; all'amministrazione finanziaria verrebbe anche risparmiata l'alea (del tutto fisiologica) che i dati contabili forniti dal professionista - attestatore (soprattutto quelli concernenti i crediti) si traducano in effettiva pari liquidità come attesa dal creditore erariale il sacrificio economico delle cui ragioni creditorie non appare, dunque, censurabile in termini di iniquità ed ingiustizia, tanto che l'Agenzia delle Entrate alcuna doglianza ha sollevato rispetto alla convenienza intrinseca del piano nell'ambito del giudizio di bilanciamento rispetto all'alternativa liquidatoria (dolendosi di ulteriori aspetti che non incidono su quanto illustrato).

In relazione, infine, ai motivi per cui si è costituita Me.Di. mediterranea diagnostica srl (irritualmente non avendo spiegato opposizione avente la sola finalità di precisazione del credito asseritamente vantato), va osservato come la doglianza non si sostanzia nella contestazione del piano bensì nell'ambito una vicenda propria ed interpersonale con la società proponente, senza arrivare a contestare la fattibilità del piano sotto il



profilo della sostenibilità degli impegni finanziari assunti, per cui essa non può ritenersi meritevole di positivo scrutinio (anzi nemmeno di scrutinio) atteso che i motivi di doglianza devono essere circoscritti alla contestazione dei presupposti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione paventando motivi di legittimità sinteticamente riassumibili, a titolo esemplificativo, nel mancato deposito della documentazione richiesta, nel mancato raggiungimento della soglia di consensi, nella insufficienza o non veridicità della documentazione allegata o nella inattuabilità dell'accordo in base ad un giudizio prognostico ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei con la liquidità generata, e non ommettendo di considerare che l'accordo di ristrutturazione, come anticipato, costituisce un "fascio" di rapporti espressione di autonomia privata che, seppur valutati unitariamente con la presentazione del ricorso, non risultano privati della propria autonomia e alla cui disciplina giuridica propria continuano a soggiacere, per cui fatti che ne producono una involuzione patologica (inadempimento) continuano a trovare negli ordinari strumenti di diritto civile lo strumento di risoluzione del conflitto sorto. Poiché l'interesse che muova l'"opponente" deve essere identificato nell'interesse concreto a non subire un pregiudizio dall'accordo ovvero a non subire gli effetti dell'accordo o contestando l'attuabilità del medesimo qualora le previsioni del piano non dovessero risultare adeguate a consentire la soddisfazione dei propri crediti, non avendo nulla la parte costituita sotto questo profilo rilevato o eccepito, le ragioni della medesima altrove troverà la propria *sedes materiae*.

P.Q.M.

- letti gli artt. 160 e ss. legge fallimentare

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione di cui in premessa. Ordina l'iscrizione del presente decreto presso l'ufficio del registro delle imprese.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione di rito (società ricorrente ed al pubblico ministero).



Torre Annunziata, 4 maggio 2022

Il Presidente

Dott. Francesco Abete

Il giudice delegato

Dott. Amleto Pisapia

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b2011aee32d5b
Firmato Da: PISAPIA AMILETO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47ec4aab434c8ff5f4a3d1a24e8b766

